

# Riposo settimanale per turnisti



*Lavoro a turni: come funzionano le pause e i riposi dei dipendenti a seconda dell'orario settimanale operativo dell'azienda, chi deve lavorare la domenica.*

I lavoratori turnisti sono dipendenti che occupano in successione le stesse postazioni di lavoro, seguendo un determinato ritmo stabilito dal datore di lavoro.

Grazie all'alternanza di diversi gruppi di lavoratori, la produzione dell'azienda può essere attiva per l'intero arco delle 24 ore. Questa tipologia di organizzazione del lavoro è molto utile, ad esempio, per quelle attività i cui impianti devono essere attivi a ciclo continuo ed il cui spegnimento o arresto causi problemi, oppure per le aziende che devono assicurare un servizio continuativo per gran parte dell'arco della giornata o 24 ore su 24, come i call center relativi ai servizi di pubblica utilità.

Ma come funziona il **riposo settimanale per i turnisti**?

Per il lavoro a turni, nella generalità dei casi, devono essere rispettate le disposizioni del decreto sull'orario di lavoro **[1]**, in materia di riposi giornalieri e settimanali, salvo specifiche eccezioni.

Quali sono le regole sui riposi giornalieri e settimanali valide per la maggior parte dei lavoratori dipendenti?

Per quanto riguarda il riposo giornaliero, questo non può essere inferiore a 11 ore continuative; il riposo settimanale deve essere invece pari a 24 ore ogni 7 giorni e consecutivo al riposo giornaliero (quindi pari a 35 ore), e deve essere fruito di regola nella giornata di domenica.

Il riposo settimanale può anche essere calcolato come media in 14 giorni: in buona sostanza, nell'arco di 14 giornate devono essere fruiti almeno 2 riposi; un riposo settimanale può essere dunque "saltato", ma lo si deve recuperare entro la settimana successiva.

Per i turnisti, la legge prevede alcune deroghe alle regole sul riposo settimanale e sulla fruizione di questo riposo nella giornata di domenica: vediamo quali sono.

## Riposo settimanale turnisti

In merito al **riposo settimanale**, come appena osservato anche i dipendenti **turnisti** hanno diritto, alla pari degli altri lavoratori dipendenti, a un periodo di riposo di 24 ore ogni 7 giorni, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero e da calcolare come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Le attività di lavoro a turni fanno eccezione a questa previsione, tutte le volte in cui il dipendente **cambia squadra** e non può usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero.

Fanno eccezione anche le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

Ulteriori deroghe sono poi disposte per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari, o dai contratti collettivi, in quest'ultimo caso a condizione che siano previsti:

- riposi compensativi;
- o una protezione appropriata.

# Riposo settimanale attuato mediante turni

Per i turnisti, il **riposo settimanale** può essere avvicendato, cioè fruito mediante **turni**, se si tratta di dipendenti con modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare, o di addetti alle seguenti attività:

- operazioni industriali con l'utilizzo di forni a combustione o a energia elettrica;
- attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche
- industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto, dal punto di vista del loro deterioramento e del loro utilizzo;
- servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche o soddisfi interessi rilevanti della collettività, o sia di pubblica utilità
- attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
- stabilimenti termali;
- attività di vendita al minuto;
- attività di vendita al dettaglio in località turistiche, città d'arte, porti/aeroporti/stazioni, rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, stazioni di servizio autostradali, sale cinematografiche

## Riposo domenicale turnisti

Il riposo settimanale, come osservato, deve essere di regola coincidente con la giornata di **domenica**.

Se tuttavia l'azienda attua un modello di lavoro a turni, finalizzato alla produzione continuativa, possono essere consentite delle deroghe al **riposo domenicale [2]**.

È difatti possibile fruire il riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica:

- per la generalità dei dipendenti turnisti;
- per i lavoratori non turnisti, ma addetti allo svolgimento di lavori preparatori e complementari.

Inoltre, il riposo settimanale può essere fruito in giornata **diversa dalla domenica**:

- per i dipendenti che devono osservare turnazioni particolari;
- per i lavoratori addetti alle seguenti attività:
  - operazioni industriali con l'utilizzo di forni a combustione o a energia elettrica;
  - attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche
  - industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto, dal punto di vista del loro deterioramento e del loro utilizzo;
  - servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche o soddisfi interessi rilevanti della collettività, o sia di pubblica utilità
  - attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
  - stabilimenti termali;
  - attività di vendita al minuto;
  - attività di vendita al dettaglio in località turistiche, città d'arte, porti/ aeroporti/stazioni, rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e

artigianato locale, stazioni di servizio autostradali, sale cinematografiche